Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII | **Roma — Martedì, 3 agosto 1926** | **Numero 178**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Mostra del costume della provincia di Roma.

Con decreto 12 luglio 1926 di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 22 detto al registro n. 9 Finanze, foglio n. 368, il Governatorato di Roma e la Provincia di Roma sono stati autorizzati a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la Mostra del costume della provincia di Roma, dal 1° al 30 novembre 1926.

Prima Mostra nazionale dell'industria tessile, in Monza.

Con decreto 14 luglio 1926 di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 28 detto al registro n. 10 Finanze, foglio 167, la sezione di Monza dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra è stata autorizzata a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1926, n. 473, la Prima Mostra nazionale dell'industria tessile che avrà luogo nella Villa Reale di Monza nei mesi di settembre ed ottobre 1926.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1605.

REGIO DECRETO 17 giugno 1926, n. 1274.

Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Forlì ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel suo distretto, non inscritti nei ruoli di imposta camerale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50, lett. *d*), e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la deliberazione 26 giugno 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio di Forlì;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Forlì è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel suo distretto, non inscritti nei ruoli di imposta camerale.

Art. 2.

La tassa di commercio temporaneo, qualunque sia il luogo nel quale viene esercitato tanto se direttamente ed in proprio da un commerciante, quanto se da un rappresentante, commissionario o viaggiatore di commercio, tanto se con la immediata consegna della merce, quanto su un campione al diretto consumatore, sarà applicata nella seguente misura:

a) per la vendita di gioiellerie, manifatture, biancherie di lusso, seterie, pelliccerie, confezioni e mode, oggetti di arte, da 1 a 10 giorni, L. 50; da 10 giorni ad un mese (oltre la quota suddetta), L. 30; per ogni mese successivo o frazione di mese (oltre le due quote indicate), L. 30;

b) per la vendita di altri oggetti, all'infuori di quelli suindicati, la tassa viene ridotta alle seguenti misure: da 1 a 10 giorni, L. 30; da 10 giorni ad un mese (oltre la quota suddetta), L. 20; per ogni mese successivo o frazione di mese (oltre le due quote sopraindicate), L. 20.

Art. 3.

La tassa sul commercio girovago sarà applicata nelle seguenti misure:

a) se il commercio girovago viene esercitato a mezzo di veicoli a mano, L. 4 la settimana o frazione di settimana;

b) se il commercio girovago viene esercitato a mezzo di veicoli a trazione animale, L. 6 la settimana o frazione di settimana;

c) se il commercio girovago viene esercitato a mezzo di veicoli a trazione meccanica, L. 10 la settimana o frazione di settimana.

Art. 4.

Tanto i commercianti temporanei come quelli girovaghi che desiderano effettuare nel distretto della Camera di commercio e industria di Forlì le loro vendite, per un tempo superiore ad un mese, sia restando sempre nello stesso Comune, sia spostandosi da un Comune all'altro, potranno, dietro loro richiesta, godere di riduzioni a mezzo di abbonamento, pagando anticipatamente la tassa relativa nella misura seguente:

a) i commercianti temporanei di cui all'art. 2, lettera *a*), pagheranno per l'abbonamento di un anno, L. 300; per l'abbonamento di sei mesi, L. 175;

b) i commercianti temporanei di cui all'art. 2, lettera *b*), pagheranno per l'abbonamento di un anno, L. 220; per l'abbonamento di sei mesi, L. 130;

c) i commercianti girovaghi di cui all'art. 3, lettera *a*), pagheranno per l'abbonamento di un anno, L. 50; per l'abbonamento di sei mesi, L. 30;

d) i commercianti girovaghi di cui all'art. 3, lettera *b*), pagheranno per l'abbonamento di un anno, L. 75; per l'abbonamento di sei mesi, L. 40;

e) i commercianti girovaghi di cui all'art. 3, lettera *c*), pagheranno per l'abbonamento di un anno, L. 125; per l'abbonamento di sei mesi, L. 80;

f) i commercianti girovaghi di cui all'art. 3, lettera *d*), pagheranno per l'abbonamento di un anno, L. 200; per l'abbonamento di sei mesi, L. 125.

Art. 5.

Sono esenti da tassa sul commercio temporaneo e girovago:

a) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senza aiuto di veicoli;

b) gli esercenti temporanei e girovaghi che vendono derrate e generi alimentari di consumo popolare;

c) i negozi di stralcio o di liquidazione dipendenti da esercizi principali esistenti nello stesso Comune e gravati dall'imposta ordinaria;

d) gli esercizi dove si effettuano vendite a scopo esclusivo di beneficienza.

Art. 6.

La tassa sarà riscossa coi privilegi delle pubbliche imposte e con le forme stabilite dall'annesso regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 139. — COOP

Regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Forlì.

Art. 1.

Chiunque intenda aprire in uno dei Comuni del distretto della Camera di commercio di Forlì un esercizio temporaneo per la vendita di qualsiasi genere di merce, anche sotto il nome e forma di bazar, liquidazione, stralcio, esposizione di campioni, ecc., in botteghe, alberghi, pensioni, stabilimenti di bagni e balneari, stabilimenti di cura, clubs, esercizi privati o pubblici, ovvero intenda esercitare il traffico ambulante con banco fisso o mobile, con veicolo di qualsiasi specie, a trazione animale o meccanica, deve preventivamente, qualunque sia la sua nazionalità e provenienza, farne denuncia alla segreteria della Camera di commercio e industria di Forlì a norma dell'art. 61 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, onde ottenerne il certificato relativo e pagare la tassa camerale di cui all'art. 50 del Regio decreto suddetto, nella misura fissata dal Regio decreto.

Art. 2.

La denuncia dovrà essere fatta personalmente dall'interessato su apposito modulo alla segreteria della Camera di commercio e industria. Essa conterrà il cognome, nome e paternità, data e luogo di nascita, domicilio dell'esercente, natura e specie del commercio che intende esercitare, valore complessivo della merce posta in vendita, indicazione del luogo e tempo durante il quale intende tenere aperto l'esercizio temporaneo, mostra, ecc., o trattenersi nel Comune per esercitarvi il commercio girovago con banco fisso o mobile, vettura, biroccio o camion.

Art. 3.

Se un commerciante temporaneo o girovago intende recarsi successivamente in vari Comuni del distretto camerale, dovrà dichiararlo all'atto della denuncia, affinchè tale circostanza possa essere compresa nel certificato che dovrà essergli rilasciato dalla segreteria della Camera, dopo che essa avrà preso atto della denuncia, trovatala regolare e riscossa la tassa dovuta a norma della vigente tariffa.

Art. 4.

Qualora un esercente temporaneo o girovago intenda prolungare la sua permanenza nel territorio di un Comune oltre il termine già denunziato alla Camera, dovrà, tre giorni avanti la scadenza dell'ottenuto certificato, informare la Camera, pagare la tassa relativa, ed ottenere un nuovo certificato.

Art. 5.

Gli esercenti commercio temporaneo e girovago che avessero omesso di fare la suindicata denuncia, o ne avessero fatta una non corrispondente a verità, saranno soggetti, oltre che al pagamento della tassa dovuta, anche alla penalità di cui all'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, ed alla oblazione stragiudiziale ivi contemplata.

Art. 6.

I cursori, i messi, guardie municipali, guardie investigative, di finanza e Reali carabinieri, sono autorizzati a richiedere a tutti gli esercenti commercio temporaneo e girovago l'esibizione del certificato di cui all'art. 1 e ad invitare coloro che ne fossero sprovvisti a premunirsene immediatamente, effettuandone al tempo stesso il pagamento della tassa camerale alla Cassa dei risparmi, dietro ordinativo d'incasso emesso dalla segreteria della Camera stessa se l'esercente si trova in Forlì, al sindaco o all'economo comunale se si trova in altro Comune del distretto camerale. Di tale invito i suddetti agenti daranno immediato avviso, secondo i casi, alla Camera, oppure al sindaco.

Art. 7.

Alla fine di ogni trimestre gli esattori comunali trasmetteranno alla Camera di commercio la nota degli incassi effettuati nei rispettivi Comuni e verseranno l'ammontare delle tasse riscosse, trattenendo l'aggio a loro spettante, alla Cassa dei risparmi di Forlì, cassiere della Camera, nei modi ed entro i termini di tempo in cui si eseguisce il versamento della imposta camerale.

Art. 8.

I moduli occorrenti per la denuncia di esercizio, la riscossione della tassa e le eventuali intimazioni di pagamento, saranno forniti ai Comuni dalla Camera di commercio.

Art. 9.

Chi scopre e denuncia una contravvenzione al presente regolamento ha diritto alla metà della tassa riscossa. Agli esattori comunali, incaricati della riscossione, spetterà lo stesso aggio dovuto per la esazione della imposta camerale ordinaria.

Art. 10.

In caso di controversie di qualsiasi specie, deciderà la Giunta camerale su ricorso in bollo, corredato dalla ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa. Contro le deliberazioni della Giunta deciderà il Consiglio camerale e contro le decisioni di questo il ricorrente potrà adire al Tribunale civile e penale di Forlì.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione **1606**.

REGIO DECRETO 1° luglio 1926, n. **1300**.

Agevolazioni postali al carteggio della tombola nazionale a favore delle Colonie marine e montane pro gioventù femminile predisposta alla tubercolosi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 2971 del 2 dicembre 1923;

Vista la domanda con la quale il Comitato colonie marine e montane pro gioventù femminile predisposta alla tubercolosi chiede che vengano accordate le agevolazioni di cui all'art. 2 del precitato decreto al carteggio della tombola nazionale che è stata indetta in suo favore;

Considerate le finalità benefiche cui tende la tombola suddetta;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le agevolazioni postali di cui all'art. 2 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971, con le restrizioni e le modalità di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto stesso, sono interamente accordate alla tombola nazionale a beneficio delle Colonie marine e montane pro gioventù femminile predisposta alla tubercolosi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1926.
Atti del Governo, registro 250, *foglio* 166. — COOP

Numero di pubblicazione **1607.**

REGIO DECRETO 9 maggio 1926, n. **1299.**

Approvazione dello statuto del Consorzio Val Degano per l'esercizio della ferrovia Villa Santina-Comeglians.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 26 dicembre 1920 del Consiglio comunale di Comeglians; 17 aprile 1921 del Consiglio comunale di Forni Avoltri; 30 gennaio 1921, 13 febbraio 1921, 17 e 24 aprile 1921 e 29 aprile 1923 del Consiglio comunale di Prato Carnico; 17 e 30 aprile 1921, e 13 maggio 1923 del Consiglio comunale di Ovaro; 9 gennaio 1921, 6 febbraio 1921, 17 aprile 1921, 1° maggio 1921, 16 ottobre 1921 e 15 aprile 1923 del Consiglio comunale di Lauco; 8, 10 e 30 aprile 1921 del Consiglio comunale di Villa Santina e 25 aprile 1923 del commissario prefettizio dello stesso Comune; 14 dicembre 1919, 19 dicembre 1920, 17 e 24 aprile 1921, 21 agosto 1921, 9 ottobre 1921 e 22 aprile 1923 del Consiglio comunale di Rigolato; 12 luglio 1919, 20 e 29 dicembre 1919, 24 aprile 1921, 3 luglio 1921 e 31 maggio 1923 del Consiglio comunale di Ravascletto, con le quali i predetti Comuni, deliberando i rispettivi contributi, hanno deciso di costituirsi in Consorzio per l'esercizio della ferrovia Villa Santina-Comeglians a norma e agli effetti degli articoli 10 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Visto lo statuto consorziale approvato dall'assemblea dei Comuni interessati nell'adunanza del 15 novembre 1923;
Visto il citato testo unico approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato lo statuto del Consorzio costituito fra i comuni di Comeglians, Forni Avoltri, Prato Carnico, Ovaro, Lauco, Villa Santina, Rigolato e Ravascletto per l'esercizio della ferrovia Villa Santina-Comeglians nei termini dello schema approvato dall'assemblea dei rappresentanti consorziali nell'adunanza del 15 novembre 1923.

Art. 2.

Con l'approvazione del predetto statuto s'intende impregiudicata ogni determinazione del Governo circa la concessione dell'esercizio della ferrovia.

Art. 3.

Un esemplare del predetto statuto viene vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici e costituisce parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1926.
Atti del Governo, registro 250, *foglio* 165. — COOP

Numero di pubblicazione **1608.**

REGIO DECRETO 29 aprile 1926, n. **1301.**

Modificazione della zona malarica del comune di Spaccaforno in provincia di Siracusa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636, ed il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;
Visto il Nostro decreto 19 marzo 1903, n. 118, concernente tra l'altro la dichiarazione della zona malarica nel territorio del comune di Spaccaforno in provincia di Siracusa;
Visto il rapporto col quale il Prefetto della Provincia stessa ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la dichiarazione di una nuova zona malarica nel territorio del comune di Spaccaforno;
Veduto il parere del Consiglio provinciale di sanità di Siracusa sulla anzidetta proposta;
Veduto il parere della Direzione generale della sanità pubblica:
Visto l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910, ed il Nostro decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2889;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A modifica della dichiarazione della zona malarica delimitata nel comune di Spaccaforno con Nostro decreto 19

marzo 1903, n. 118, la delimitazione delle zone malariche nel territorio del detto Comune viene costituita come appresso:

« *Prima zona malarica*: la prima zona malarica comprende tutta quella parte del territorio comunale che si trova a sud-est di una linea, che rasentando il ciglione dell'altipiano di Spaccaforno, va dal territorio di Rosolini sino alla curva della strada provinciale che si dirige in alto verso Spaccaforno, e di qui segue l'andamento della stessa strada provinciale sino al limite col territorio di Pozzallo.

« *Seconda zona malarica*: la seconda zona comprende tutti i terreni della Cava d'Ispica nei suoi confini naturali, dal suo sbocco nel bassofondo fino alla sorgente Scalepiane ».

A cura del signor Prefetto della Provincia e con l'aiuto degli uffici finanziari competenti per le zone, ove ciò occorra al fine di precisarne maggiormente le delimitazioni, sarà provveduto alla compilazione degli elenchi dei proprietari dei fondi compresi nelle zone stesse con riferimento ai dati censuari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1926.
Atti del Governo, registro 250, *foglio* 167. — COOP

Numero di pubblicazione **1609.**

REGIO DECRETO 29 aprile 1926, n. **1302.**

Modificazione delle zone malariche dei comuni di Chioggia e di Campagna Lupia, in provincia di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636, e il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, numero 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Visti l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910, e il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, che apporta modifiche nell'ordinamento sanitario del Regno;

Visti i Nostri decreti 1° febbraio 1903, n. 31; 1° agosto 1904, n. 477; 1° aprile 1909, n. 260; 2 giugno 1910, n. 358, con i quali si provvedeva alla delimitazione delle zone malariche nei comuni di Campagna Lupia e di Chioggia della provincia di Venezia;

Visti i rapporti con i quali il Prefetto della Provincia stessa ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la modificazione delle zone malariche approvate coi succitati Nostri decreti;

Veduti i voti del Consiglio provinciale di sanità di Venezia sulle anzidette proposte;

Veduto il parere della Direzione generale della sanità pubblica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A parziale modifica dei Nostri decreti 1° febbraio 1903, n. 31; 1° agosto 1904, n. 477; 1° aprile 1909, n. 260; 2 giugno 1910, n. 358, le zone malariche dei comuni di Campagna Lupia e di Chioggia risultano modificate secondo è esposto nell'elenco, che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1926.
Atti del Governo, registro 250, *foglio* 168. — COOP

Elenco contenente le modificazioni di talune zone malariche delimitate in provincia di Venezia con l'indicazione dei confini territoriali.

1. — Comune di Campagna Lupia. — La zona malarica, delimitata col R. decreto 1° agosto 1904, n. 477, viene modificata come appresso:

« La zona malarica comprende tutto il territorio comunale ad esclusione della zona barenosa limitata:

a nord: dal canale detto Piove e dalla laguna libera;
ad est: dalla stessa laguna libera;
a sud: dai confini con i finitimi comuni di Chioggia e di Codevigo;
ad ovest: dai canali Piove e Bastia ».

2. — Comune di Chioggia. — La zona malarica delimitata con i Regi decreti 1° febbraio 1903, n. 31; 1° aprile 1909, n. 260, e 2 giugno 1909, n. 358, viene modificata come appresso:

« La zona malarica comprende l'intero territorio comunale nei suoi confini attuali, escluse le seguenti zone:

1° abitato di Chioggia e Sottomarina, la cui area è delimitata:

ad est, nord ed ovest: dalla laguna veneta;
a sud: dal ponte della laguna detto Ponte Longo e dal ridotto Batteria di Sottomarina;

2° le valli aperte denominate Valle in Pozzo, Val Grande, Sette Morti, Cornio, Canco Grosso, Bombae e Beverare, poste nella laguna viva di Chioggia e tra i porti di Malamocco e Chioggia;

3° tutto il tratto di laguna compresa tra i seguenti confini:

a nord: la valle di Sette Morti, il canale dello stesso nome, il canale delle Gatte, e barene adiacenti;
ad est: il canale di Lio e le Valleselle sopravento;
ad ovest: le acque che rasentano Millecampi;
a sud: la palude Fondello ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'interno:
FEDERZONI.

Numero di pubblicazione 1610.

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. 1284.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio ginnasio di Barcellona Pozzo di Gotto.

N. 1284. R. decreto 25 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del Regio ginnasio di Barcellona Pozzo di Gotto viene eretta in Ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1926.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 luglio 1926.

Nomina di un membro del Comitato liquidatore della Banca italiana di sconto.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO COI
MINISTRI PER LE FINANZE E PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto legge 21 ottobre 1923, n. 2189, concernente la liquidazione della Banca italiana di sconto;

Veduto il decreto Ministeriale 22 ottobre 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 1923, n. 250, col quale si provvedeva alla nomina dei membri del Comitato provvisorio per la liquidazione della Banca italiana di sconto;

Decreta:

Il dott. gr. uff. Giovanni Nicotra, ispettore generale al Ministero dell'economia nazionale, è nominato membro del Comitato liquidatore della Banca italiana di sconto, in sostituzione dell'avv. comm. Gustavo Bonelli, deceduto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 luglio 1926.

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 giugno 1926.

Modifica dell'assegnazione fatta alla Biblioteca Vittorio Emanuele III, di locali del Palazzo Reale di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO COI
MINISTRI PER LE FINANZE E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Presidenziale 27 settembre 1920, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1920, n. 251;

Veduto il decreto Presidenziale 25 giugno 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 1923, n. 165;

Riconosciuta la necessità di modificare l'assegnazione fatta, coi succitati decreti, alla Biblioteca Vittorio Emanuele III di locali del Palazzo Reale in Napoli;

Decreta:

Le stanze al primo piano prospicienti il giardino pensile e il terrazzo verso il lato est, e precisamente quelle che sono nel tratto, che dal vestibolo dell'appartamento di rappresentanza (di fronte al ponte di ferro) va allo spigolo sud est del fabbricato, sono considerate annesse all'appartamento di rappresentanza e vengono assegnate all'Amministrazione delle belle arti, alla quale dovranno essere restituite dalla Biblioteca Vittorio Emanuele III. Sono comprese nella retrocessione anche i due piccoli vani adiacenti alla stanza centrale del corpo avanzato e confinanti con la scala a chiocciola interna.

A maggior chiarimento del succitato decreto Presidenziale 25 giugno 1923, sono considerati esclusi dalla assegnazione alla Biblioteca Vittorio Emanuele III anche tutti gli appartamenti sottostanti al giardino pensile e alle terrazze sul lato sud, compresi i vani terranei.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 giugno 1926.

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'istruzione pubblica:
FEDELE.

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1926.

Modificazione dell'art. 11 del decreto Ministeriale 1° febbraio 1925 in ordine alla composizione del Comitato dei buoni postali fruttiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1241, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 11 del decreto Ministeriale 1° febbraio 1925 è così modificato:

« Il Comitato centrale ha sede presso il Ministero delle finanze, è presieduto dal Ministro per le finanze, ed è composto del direttore generale della Cassa depositi e prestiti come vice presidente, di due delegati del Ministero delle finanze e del direttore generale delle poste e dei telegrafi, il quale è autorizzato a farsi rappresentare dal capo del servizio dei risparmi.

« Il Comitato è assistito da un segretario scelto fra i funzionari della Cassa depositi e prestiti ».

Roma, addì 12 luglio 1926.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per le comunicazioni.
CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1926.
Percentuale di aumento delle indennità di risarcimento dei danni di guerra.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative emanate pel risarcimento dei danni di guerra, approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, modificato col R. decreto 18 aprile 1920, n. 580;

Visto il decreto Interministeriale 2 maggio 1923, registrato alla Corte dei conti il 28 stesso mese, registro 10, foglio 3785, a firma propria e del Ministro per le finanze;

Visto il decreto Ministeriale 31 agosto 1925, n. 6234, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1925, n. 14, Lavori pubblici, foglio 5351;

Vista la relazione 17 luglio corrente anno della Commissione di cui al citato decreto Interministeriale 2 maggio 1923;

Decreta:

La somma risultante dalla determinazione del valore dell'immobile distrutto ai sensi dell'art. 8 lettere *a*) e *b*) del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, modificato con R. decreto 18 aprile 1920, n. 580, è aumentata in rapporto ai prezzi di costruzione per lavori che saranno eseguiti in epoca posteriore al quindicesimo giorno dalla data del presente decreto:

a) del 375 per cento per le provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Brescia, Vicenza (compreso l'altipiano di Asiago), Udine, Mantova, Sondrio, nonchè per le provincie della Venezia Giulia e Tridentina;

b) del 350 per cento per le provincie di Ancona, Forlì, Ravenna, Napoli e Siracusa;

c) del 220 per cento per le provincie di Bari e Chieti.

Le predette percentuali resteranno in vigore fino a quando non siano modificate con nuovo provvedimento.

Roma, addì 28 luglio 1926.

Il Ministro: GIURIATI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Pizzoli, in provincia di Aquila, con decreto odierno sono state estese al territorio del detto Comune le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di certificato provvisorio.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 6).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del sottoindicato certificato provvisorio relativo a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato provvisorio: 428 — Data del certificato provvisorio: 21 agosto 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato provvisorio: Banca d'Italia filiale di Napoli — Intestazione del certificato provvisorio: Masiello Giuseppe di Francesco — Titoli del Debito pubblico: certificati provvisori 1 — Consolidato 3.50 per cento (1902), capitale L. 1000.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato provvisorio il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 luglio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Annullamento di certificato. **Unica pubblicazione.**

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R decreto 17 luglio 1910, n 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	167140	De Benedetti Ezechia fu Alessandro, dom. in Acqui (Alessandria), vincolata . . . . L.	35 —
»	260403	Giuliani Biagio fu Giuseppe . . . . »	7 —

Roma, 31 luglio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 2 agosto 1926.

Francia	77.98	New York	30.804
Svizzera	596.86	Dollaro Canadese	30.90
Londra	149.744	Oro	594.37
Olanda	12.35	Belgrado	54.75
Spagna	474.26	Budapest (pengö)	0.0432
Belgio	80.08	Albania (Franco oro)	593 —
Berlino (Marco oro)	7.341	Norvegia	6.80
Vienna (Schillinge)	4.34	Polonia (Sloty)	—
Praga	90.95	Rendita 3,50 %	66.35
Romania	12.95	Rendita 3.50 % (1902)	60.40
Russia (Cervonetz)	158.25	Rendita 3 % lordo	41 —
Peso Argentino oro	28.25	Consolidato 5 %	90.25
Peso Argentino carta	12.43	Obbligazioni Venezie 3.50 %	66.85

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 25 posti di sottotenente nel Corpo delle capitanerie di porto.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;
Visto il decreto Ministeriale 20 febbraio 1925 che stabilisce i programmi degli esami di concorso per la nomina a sottotenente di porto;
Visto il R. decreto legge 26 luglio 1925, n. 1560;
Di concerto col Ministro per le comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami, a 25 posti di sottotenente nel Corpo delle capitanerie di porto.

Le domande di ammissione al concorso e i documenti relativi dovranno pervenire al Ministero della marina non più tardi del 1° ottobre 1926.

Art. 2.

Il concorso di cui al predetto articolo avrà luogo in base alle condizioni e secondo le norme indicate nell'annessa notificazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 luglio 1926.

p. *Il Ministro per la marina*: SIRIANNI.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

NOTIFICAZIONE DI CONCORSO.

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami, a 25 posti di sottotenente nel Corpo delle capitanerie di porto.

Il concorso avrà luogo a Roma, presso il Ministero della Marina, e sarà iniziato il 10 novembre 1926, alle ore 9.

Art. 2.

Lo stipendio iniziale inerente al grado di sottotenente è di L. 7000 annue, al quale deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 1700 annue, l'indennità militare di L. 200 mensili e l'indennità caro-viveri.

I sottotenenti di porto di nuova nomina seguono un corso d'istruzione teoricopratico ed un tirocinio pratico della durata complessiva di mesi dodici, dopo di che, sono promossi tenenti con la graduatoria che sarà stabilita dalla Commissione ordinaria di avanzamento.

Lo stipendio iniziale nel grado di tenente è di L. 9500 annue, al quale deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 2100 annue, l'indennità militare di L. 216.66 mensili e l'indennità caro-viveri.

Art. 3.

Potranno essere ammessi all'esame, in seguito a loro domanda:

a) i patentati capitani di lungo corso e i diplomati capitani di lungo corso, i quali ultimi abbiano conseguita la nomina ad ufficiale di vascello di complemento e contino almeno 2 anni di navigazione su navi della marina militare o mercantile,

b) i laureati degli Istituti superiori navali, delle Scuole superiori di commercio e d'Istituti equiparati o laureati in ingegneria, matematica, fisica o giurisprudenza.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 3, con la ricevuta del pagamento della tassa di L. 50 stabilita dal R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173, e con la fotografia del concorrente munita della firma, debitamente autenticata, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari) entro il 1° ottobre 1926, con l'indicazione del domicilio del concorrente o della destinazione di servizio se gli aspiranti siano impiegati civili o in servizio militare e corredate dei documenti di cui all'articolo seguente nonchè, secondo i casi, degli originali della patente di capitano di lungo corso, del diploma del capitano di lungo corso, o del diploma di laurea.

Non si terrà conto delle domande che pervenissero dopo la data suddetta.

I diplomati capitani di lungo corso, per comprovare la navigazione compiuta, dovranno corredare la domanda anche di un estratto di matricola mercantile o di un estratto di matricola militare con l'indicazione della navigazione compiuta su Regie navi

I concorrenti dovranno indicare nella domanda in quale delle lingue facoltative (inglese, tedesca ed araba) intendano sostenere le prove relative.

Art. 5.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o per nazionalizzazione cittadini italiani;

b) non avere oltrepassato, al 10 novembre 1926, 30 anni di età se patentati capitani di lungo corso, e 28 anni d'età gli altri.

Per coloro che prestarono servizio durante la guerra 1915-1918, i limiti di età indicati ai comma *a*) e *b*) sono aumentati della durata del servizio prestato in guerra;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami. Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Le condizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo si comprovano con i seguenti documenti:

1° copia dell'atto originale di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale;

2° certificato di stato libero o, per gli ammogliati, copia dell'atto di matrimonio civile, debitamente legalizzato.

I concorrenti che avessero già contratto matrimonio dovranno comprovare di possedere una rendita lorda assicurata con vincolo ipotecario a favore della moglie e della prole sul debito pubblico consolidato o sopra beni immobili ovvero su titoli garentiti dallo Stato nella misura di lire 7000 nominali;

3° certificato di cittadinanza, legalizzato dal presidente del Tribunale;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha domicilio o residenza abituale, legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto;

5° certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dal Tribunale civile e penale, vidimato dal Procuratore del Re;

6° certificato di esito di leva o, per i militari, copia dello stato di servizio oppure una dichiarazione che ne tenga luogo, rilasciata dal Comando militare presso il quale gli aspiranti prestano servizio.

Il certificato di stato libero, il certificato di buona condotta e quello generale del casellario giudiziario dovranno essere di data non anteriore al 10 agosto 1926.

I concorrenti che abbiano il grado di ufficiale e siano in servizio attivo permanente sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2°, 3°, 4° e 5°.

I patentati capitani di lungo corso sono dispensati, in ogni caso, dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1° e 3°.

Art. 6.

Il Ministro si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati; e si riserva altresì la facoltà di escludere dal concorso, senza indicare il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 7.

I posti messi a concorso sono riservati per nove ai patentati e ai diplomati capitani di lungo corso ufficiali di vascello di complemento e per sedici ai laureati.

In base a risultati degli esami, saranno fatte due distinte graduatorie degli idonei, una per i patentati e diplomati capitani di lungo corso e l'altra per i laureati.

Nella nomina a sottotenente saranno alternati, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, un patentato o diplomato capitano di lungo corso ed un laureato.

Qualora il numero dei vincitori del concorso appartenenti ad una categoria di concorrenti risultasse inferiore al numero dei posti ad essa riservati il Ministero ha facoltà di assegnare i posti non coperti agli idonei dell'altra categoria, secondo l'ordine di classificazione.

Art. 8.

A parità di punti, saranno titoli di preferenza nella graduatoria:

1° l'aver conseguito decorazioni al valore;

2° l'aver prestato servizio come ufficiale di complemento per un periodo di almeno 3 anni.

Art. 9.

I concorrenti i quali siano già provvisti d'impiego in una delle Amministrazioni dello Stato, con diritto a pensione, dovranno farne cenno nella domanda di ammissione. Quelli che, per il risultato degli esami, abbiano il diritto di occupare i posti messi a concorso dovranno, appena avutane notizia, far pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari) le dimissioni dallo impiego, per il tramite dell'ufficio dal quale dipendono.

Art. 10.

Per ottenere la nomina a sottotenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 11.

L'esame di concorso consterà di prove scritte e orali, secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Art. 12.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno stesso.

Le prove scritte dovranno svolgersi in altrettanti giorni.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti. Chi contravvenisse a tali disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali il candidato dovrà rispondere, a sua scelta, su una delle due tesi estratte a sorte.

Art. 13.

Per ciascuna prova, anche se composta di più materie, si faranno due distinte votazioni: una segreta con pallottole bianche e nere sull'idoneità del candidato (in caso di parità di voti, la votazione s'intende favorevole al candidato), l'altra palese per la classificazione di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati risultati idonei, e da 0 a 9 a quelli risultati non idonei.

Dividendo la somma dei punti pel numero dei votanti si otterrà il punto medio per ogni materia.

Art. 14.

Del procedimento degli esami sarà compilato processo verbale, a cui verrà unito uno specchio dimostrativo dei risultati, il quale dovrà contenere per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il risultato della votazione d'idoneità in ciascuna materia;

b) il punto di ciascuna prova;

c) il punto di classificazione finale;

d) l'indicazione di idoneo o non idoneo alla nomina.

Nello specchio suddetto sarà pure indicato, in distinte colonne, il risultato della votazione di idoneità in ciascuna delle prove facoltative sostenute dai candidati ed il numero complessivo dei punti da aggiungersi a quello di classifica-

zione finale, secondo il disposto dell'art. 2 delle norme approvate con R. decreto 26 febbraio 1924, n. 272, e il punto di classificazione finale modificato per tale aggiunzione.

Tanto il verbale quanto lo specchio saranno firmati da tutti i componenti la Commissione.

Art. 15.

I vincitori del concorso, dopo la nomina a sottotenente, riceveranno gli assegni di viaggio a tariffa militare per recarsi dal luogo di residenza a quello in cui sarà tenuto il corso teorico-pratico di cui all'art. 2 della presente notificazione.

Coloro che intendano presentarsi al concorso potranno assumere maggiori notizie presso il Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari), presso il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato del Corpo delle capitanerie di porto) e presso le Capitanerie di porto.

Roma, addì 30 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

Programma dell'esame di concorso per la nomina a sottotenente di porto.

Numero delle prove	MATERIE D'ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente d'importanza
	Esame scritto.			
1ª	Svolgimento di un tema in lingua italiana sopra argomento storico o letterario o di coltura generale.	—	8 ore	3
2ª	Svolgimento di un tema sui principî generali di economia politica.	—	8 ore	2
3ª	Svolgimento di un tema in lingua francese. È in facoltà del candidato lo svolgimento del tema anche nelle lingue inglese, tedesca ed araba. Al punto complessivo espresso in ventesimi degli esami in tutte le prove scritte e orali, si aggiungerà mezza unità ogni tre voti ulteriore frazione di tre superiore a 1,5 che il candidato avrà riportato al disopra di 14/20 nell'esame di ciascuna lingua facoltativa.	—	8 ore (a)	2
	Esame orale (1).			
4ª	1° Gruppo		50 minuti	3
	a) Diritto civile	2 tesi		
	b) Diritto amministrativo.	2 tesi		
	c) Diritto costituzionale .	2 tesi		
	d) Diritto penale	2 tesi		
	e) Diritto internazionale marittimo	2 tesi		
5ª	2° gruppo		20 minuti	2
	f) Codice di commercio (libro II e libro IV capo II) e Codice per la marina mercantile	2 tesi		
	g) Leggi sulla leva di mare.	—		
6ª	3° Gruppo		20 minuti	2
	h) Nozioni di geografia politica e commerciale.	2 tesi		
	i) Storia del commercio e della navigazione.	2 tesi		
7ª	Lingua francese . . . . I candidati dovranno parlare correntemente, pronunziar bene e tradurre a vista la lingua francese.	—	15 minuti	1
	Prova facoltativa di altre lingue estere. I candidati dovranno parlare correntemente, pronunziar bene e tradurre a vista le lingue nelle quali svolsero i temi nella prova scritta facoltativa.	—	10 minuti per ogni lingua	

(1) Deve essere assegnato un punto solo complessivo per ciascun gruppo.

(a) In tale termine dovrà essere svolto il tema anche nelle lingue estere facoltative.

N. B. — La Commissione avrà facoltà d'interrogare i candidati anche sui temi da loro svolti in iscritto.

DIRITTO CIVILE

Tesi 1ª. — Nozione e ripartizione del diritto — Fonti del diritto — Interpretazione delle leggi — Loro efficacia nel tempo.

Tesi 2ª. — Dei rapporti e degli atti giuridici in generale — Elementi essenziali, naturali e accidentali nei negozi giuridici. — Persone fisiche e persone giuridiche — Condizioni che determinano e modificano la capacità ed il godimento dei diritti — Della piena capacità giuridica della donna (legge 17 agosto 1919, n. 1176).

Tesi 3ª. — Cittadinanza: disposizioni che ne regolano l'acquisto, la perdita e il riacquisto. Domicilio, residenza e dimora. Assenza: assenza in guerra.

Tesi 4ª. — Matrimonio: diritti e doveri che ne derivano — Regime patrimoniale fra i coniugi. — Filiazione legittima e filiazione naturale — Legittimazione — Minore età ed interdizione — Patria potestà e tutela — L'inabilitazione e l'emancipazione — Ordinamento e atti dello stato civile.

Tesi 5ª. — I beni secondo la loro natura giuridica — Diritti personali e reali — Possesso ed azioni possessorie — Proprietà: concetto, modo di acquisto, limitazioni, estinzione — Servitù personali e prediali — Loro estinzione.

Tesi 6ª. — Delle successioni — Devoluzione ed evizione della eredità — Successione legittima; ordine successorio — Successione testamentaria: capacità, forma dei testamenti, porzione disponibile, istituzione d'erede, legati, costituzioni — Disposizioni comuni: rappresentazione, accettazione, rinuncia di eredità beneficio d'inventario, eredità giacente, divisione, collazione — Donazione — Rivocazione dei testamenti e delle donazioni.

Tesi 7ª. — Diverse specie di obbligazioni — Loro effetti — Modi legali e convenzionali di garantire l'adempimento di esse — Modi di estinzione — Novazione e prescrizione.

Tesi 8ª. — Dei contratti — Varie specie e requisiti essenziali — Effetti dei contratti in generale e in ispecie di quelli traslativi di proprietà ed altri diritti reali.

I contratti a favore dei terzi — Interpretazione dei contratti.

DIRITTO COSTITUZIONALE.

Tesi 1ª. — Diritto cosituzionale — Nozione dello Stato nei riguardi del diritto interno — Le varie forme di governo — Governo rappresentativo in particolare — Monarchia e repubblica — Governo costituzonale e Governo parlamentare.

Tesi 2ª. — Condizioni storiche, sociali e dottrine politiche che contribuirono a determinare l'avvento del regime rappresentativo nell'Europa occidentale e centrale — Successiva estensione del regime rappresentativo ad altri Stati dell'Europa ed ai principali Stati d'America e Asia.

Tesi 3ª. — Principali varietà odierne, di monarchie e di repubbliche rappresentative in Europa e in America — Governo delle principali colonie autonome inglesi — Federazione degli Stati Uniti d'America e loro governo presidenziale — Cenni sull'ordinamento delle nuove repubbliche di Germania, Austria, Czeco-Slovacchia, Ungheria e Polonia — Cenni sulla Repubblica russa dei sovieti.

Tesi 4ª. — Governo monarchico rappresentativo in Italia — Divisione dei poteri — Legislazione, amministrazione e giurisdizione — Parlamento, Governo e Tribunali — Potere legislativo — Corona, Camera dei deputati e del Senato — Attribuzioni della Corona in ordine al potere legislativo, amministrativo e giudiziario — Dichiarazione di guerra — Articolo 5 dello Statuto — Riforme in proposito — I trattati internazionali ed il diritto interno.

Tesi 5ª. — Composizione della Camera dei deputati — Prerogative dei deputati — Elettorato politico — Suffragio universale — Questione sul suffragio femminile — I Collegi elettorali — Collegio uninominale, plurinominale, nazionale — Rappresentanza proporzionale — Sistema vigente in Italia — Eleggibilità, incompatibilità, ecc. — Senato del Regno — Sua composizione attuale in Italia.

Tesi 6ª — Procedimenti parlamentari — Vari sistemi — Il nuovo ordinamento degli uffici — Le Commissioni permanenti — Le leggi: approvazione, sanzione, promulgazione, pubblicazione, entrata in vigore — La delegazione di potestà legislativa al Governo — I decreti-legge di urgenza — I regolamenti.

Tesi 7ª. — Il potere esecutivo — Il Presidente del Consiglio — Il Consiglio dei Ministri — I singoli Ministri — Nomina e revoca dei Ministri — Il Gabinetto e la fiducia del Parlamento — Responsabilità penale e politica dei Ministri.

Tesi 8ª — Il potere giudiziario — Sue relazioni fondamentali con il potere legislativo ed esecutivo — Suo ordinamento — Inamovibilità dei magistrati — Giuria.

Tesi 9ª. — Uguaglianza civile — Suo significato — Libertà individuale e sue guarentigie nella legislazione italiana — Inviolabilità del domicilio — L'*Habeas Corpus* inglese — Guarentigie costituzionali del diritto di proprietà e limitazioni di esso.

Tesi 10ª — La libertà di stampa e religiosa — Sue condizioni e limiti — Libertà di riunione e di associazione — Libertà di lavoro — Scioperi:, limitazioni — Il diritto di petizione.

DIRITTO AMMINISTRATIVO.

Tesi 1ª. — Dell'Amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato — Fonti dell'Amministrazione — Accentramento e decentramento.

Tesi 2ª. — Materie, amministrative aventi scopo finanziario — Demanio — Tasse — Imposte, loro specie — Debito pubblico.

Tesi 3ª. — Materie amministrative tutelari — Della difesa dello Stato — Della giustizia e della sicurezza interna — Della sanità pubblica, della istruzione e della educazione — Della agricoltura dell'industria, del commercio e del lavoro.

Tesi 4ª. — Amministrazione centrale e locale — Magistrature amministrative — Ministeri — Attribuzioni dei Ministri — Consiglio dei Ministri — Obblighi e diritti dei pubblici funzionari — Responsabilità dello Stato per le loro colpe.

Tesi 5ª. — Magistrature consultive — Loro ufficio — Consiglio di Stato — Suo ordinamento e sue attribuzioni — Avvocatura erariale — Suo ordinamento e sue attribuzioni — Contenzioso amministrativo.

Tesi 6ª. — Funzione censoria nel Governo costituzionale — Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.

Tesi 7ª. — Amministrazione locale — Provincie — Consiglio provinciale — Deputazione provinciale — Loro attribuzioni — Giunta provinciale amministrativa.

Tesi 8ª. — Comuni — Consiglio comunale — Giunta — Sindaco — Loro attribuzioni — Ingerenza governativa.

DIRITTO PENALE

Tesi 1ª. — Fondamento del diritto di punire — La legge penale — Codice e leggi complementari — Del reato — Delitti e contravvenzioni — Classificazione dei reati.

Tesi 2ª. — Subietto attivo — Concorso di più persone nello stesso reato — Subietto passivo ed oggetto — Volontà — Dolo e colpa — Fatto — Consumazione — Tentativo — Concorso di reati e di pene — Imputabilità — Aggravanti e discriminanti del reato e della pena — Della recidiva — Pena — Nozione — Le varie pene — Pene principali ed accessorie — Conseguenze penali della condanna.

Tesi 3ª. — Nozione del processo penale — Ordinamento giudiziario e competenza — Azione penale — Suo esercizio — Querela — Azione civile nascente da reato — Parti nel processo penale — Difesa — Istruzione — Atti di polizia giudiziaria — Cenni sulla istruzione sommaria — Arresto e libertà provvisoria — Cenni sul giudizio — Sentenze e ordinanze — Mezzi d'impugnazione.

Tesi 4ª — Cenni sui delitti contro la sicureza dello Stato, contro gli Stati esteri e i loro capi e rappresentanti.

Tesi 5ª. — Cenni sui delitti contro la libertà e contro la pubblica amministrazione.

Tesi 6ª. — Cenni sui delitti contro la fede pubblica, contro le persone e contro la proprietà.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO.

Tesi 1ª. — Cenni storici sugli Istituti di diritto internazionale e sul concetto di Società internazionale — Cenni storici sulle dottrine del diritto internazionale pubblico — Principi fondamentali di esso — La Società delle Nazioni — Suo avvenire — Progetti e aspirazioni.

Tesi 2ª. — Territorio — Natura del diritto su esso — Modi di acquisto — Frontiere — Colonie — Servitù internazionale — Mare — Libertà del mare — Mare litorale e territoriale — Mari interni — Stretti e canali internazionali — Polizia internazionale dei mari (repressione della pirateria e della tratta degli schiavi) — Navi — Distinzioni — Regime giuridico nel mare libero e nel mare territoriale — Fiumi soggetti al controllo internazionale (atto finale del Congresso di Vienna e le clausole dei trattati di Versaglia e di San Germano).

Tesi 3ª. — Mezzi violenti per la soluzione delle contestazioni — Ritorsione — Rappresaglia — Embargo — Blocco pacifico — Impiego della forza per il ricupero dei crediti (seconda convenzione dell'Aja del 1907).

Tesi 4ª. — La guerra — Concetto — Cause — La guerra ed il diritto — Storia — Primi accenni di codificazione (in particolare, della conferenza di Bruxelles del 1874) — Inizio della guerra (in particolare, 3ª convenzione dell'Aja del 1907) — Effetti giuridici della dichiarazione di guerra — I belligeranti — I legittimi combattenti (5ª convenzione dell'Aja del 1907, art. 1, 3 del regolamento annesso).

Tesi 5ª. — I mezzi leciti in guerra (4ª convenzione dell'Aja del 1907) — Regolamento annesso (articoli 22, 34) — Divieto dell'uso dei proiettili esplosivi e deformanti (principi generali, dichiarazione di Pietroburgo del 1868) (3ª dichiarazione dell'Aja del 1899) — Divieto dell'uso dei gas asfissianti e deleteri (principi generali, 2ª dichiarazione dell'Aja del 1899) — Divieto di bombardamenti aerei (principi generali) — Temporaneo impegno risultante dalla 1ª dichiarazione dell'Aja del 1899 — Dichiarazione dell'Aja del 1917 — Limitazione dei bombardamenti navali (4ª convenzione dell'Aja del 1907) — L'impiego dei sottomarini, questioni relative — Le mine e le torpedini automatiche di contatto, principi generali (VIII convenzione dell'Aja del 1907) — Conferenza di Washington del 1922.

Tesi 6ª. — Dell'occupazione militare, principi generali (4ª convenzione dell'Aja 1907 articoli 42,56 del regolamento annesso) — Diritti e doveri dei belligeranti nei riguardi delle persone nemiche — Combattimenti — Prigionieri di guerra (principi generali (4ª convenzione dell'Aja del 1907, articoli 4, 20 del regolamento annesso) — Feriti e malati (principi generali. Convenzione di Ginevra del 1906. Convenzione dell'Aja del 1904, 10ª convenzione dell'Aja del 1907).

Tesi 7ª — Limiti alla occupazione delle cose dello Stato — Rispetto alla proprietà dei privati e di persone giuridiche, anche pubbliche — Requisizioni e loro condizioni (principi generali. Regolamento annesso alla 4ª convenzione dell'Aia del 1907) — Diritti e doveri dei belligeranti sulle cose della guerra marittima — Diritto di preda — Principi generali (Dichiarazione di Parigi del 1856. Dichia-

razione di Londra del 1909 (6ª, 7ª, 11ª e 12ª convenzione dell'Aja del 1907) — Convenzione di guerra — Fine della guerra.

Tesi 8ª. — La neutralità — Concetti e condizioni — Diritti e doveri dei neutrali nella guerra marittima — Del commercio neutrale — Contrabbando di guerra — Blocco — Diritto di visita — Prede e relativi giudizi (principî generali. Dichiarazioni di Parigi e di Londra del 1856 e 1909; 5ª e 3ª convenzione dell'Aja del 1907).

Tesi 9ª. — Diritto internazionale marittimo commerciale — La proprietà delle navi e la loro nazionalità — Legge regolatrice del contratto di noleggio — Legge regolatrice degli urti di navi e dei salvataggi — In particolare, le convenzioni di Bruxelles 23 settembre 1910 (legge 12 giugno 1913, n. 606).

A) Codice di commercio, (Libro 2° e Libro 4°, Capo 2°).

B) Codice per la marina mercantile.

Tesi 1ª. — *A*) La nave: costruzione, trapasso di proprietà, pegno, proprietario, armatore.
B) Giurisdizione amministrativa della marina mercantile. Personale delle Capitanerie di porto (Codice per la marina mercantile e successive modificazioni).

Tesi 2ª. — *A*) Capitano, equipaggio contratto di arruolamento.
B) Costruttori navali. Gente di mare. Proprietari ed armatori delle navi. Capitani e padroni. Ufficiali di bordo. Equipaggi.

Tesi 3ª. — *A*) Contratto di noleggio: Polizza di carico, nolo, passeggeri.
B) Carte di bordo, visite alle navi e partenze. Trasporto di passeggeri.

Tesi 4ª. — *A*) Prestito a cambio marittimo.
B) Polizza di bordo e della navigazione. Naufragi e ricuperi. Pesca.

Tesi 5ª. — *A*) Assicurazione contro i rischi della navigazione. Dell'abbandono.
B) Del lido del mare e delle spiaggie. Servizio dei porti e delle spiaggie Polizia amministrativa e sicurezza dei porti Polizia giudiziaria dei porti e delle rade. Battelli ed altri galleggianti per servizi dei porti. Piloti pratici locali.

Tesi 6ª. — *A*) Avarie e contribuzione. Danni cagionati dagli urti delle navi.
B) Diritto marittimo in tempo di guerra. Atti di guerra delle navi mercantili. Prede. Navi e mercanzie neutrali. Riprese. Confische. Liquidazione e ripartizione delle cose confiscate. Rappresaglie.

Tesi 7ª. — *A*) Crediti privilegiati sulle cose caricate, sul nolo, sulla nave.
B) Reati marittimi e pene.

Tesi 8ª. — Sequestro, pignoramento e vendita giudiziale delle navi.
B) Giurisdizione penale marittima mercantile: competenza e procedura. Potere disciplinare.

Leggi sulla leva di mare.

Legge sulla leva di mare 16 dicembre 1888, n. 5860.
Decreto-legge 2 maggio 1920, n. 621.

NOZIONI DI GEOGRAFIA POLITICA E COMMERCIALE.

Tesi 1ª. — Gli Stati d'Europa.

Tesi 2ª. — Principali centri industriali d'Europa. — Commercio — Le marine mercantili.

Tesi 3ª. — I mezzi di comunicazione in Europa — Fiumi navigabili e canali di navigazione — Sviluppo delle comunicazioni ferroviarie dei vari Stati — Grandi linee di comunicazione marittima verso i paesi transatlantici, le coste occidentali ed orientali dell'Asia e dell'Australia. Le principali linee del Mediterraneo.

Tesi 4ª. — Europa: le grandi linee telegrafiche terrestri e sottomarine — Le più importanti stazioni radiotelegrafiche.
Cenni sulle forze militari degli Stati europei.
Produzioni naturali dell'Europa. Industria e commercio.

Tesi 5ª. — Stati e possedimenti europei in Asia — Mezzi di comunicazione — Produzioni naturali — Industria e commercio.

Tesi 6ª. — Stati, colonie e possedimenti europei nell'Africa. La Libia, l'Eritrea e la Somalia — Mezzi di comunicazione e produzioni naturali dell'Africa — Industria e commercio.

Tesi 7ª. — Australia e Polinesia — Sviluppo delle colonie australiane orientali e sud orientali — Possedimenti francesi, inglesi, spagnuoli ed olandesi nelle altre parti dell'Australia e della Polinesia.
Produzioni naturali dell'Australia e della Polinesia — Industria e commercio — Mezzi di comunicazione.

Tesi 8ª. — Gli Stati dell'America — Colonie e possedimenti europei in America — Mezzi di comunicazione — Produzioni naturali — Industria e commercio.

Tesi 9ª. — Brevi cenni sulle terre polari e sui principali viaggi nei mari artici ed antartici — L'industria della grande pesca nei mari polari.

STORIA DEL COMMERCIO E DELLA NAVIGAZIONE.

Tesi 1ª. — Origini e forme primitive del commercio — Il commercio nell'antichità — Il commercio presso i popoli asiatici — Il commercio dei popoli mediterranei — Monete — Cognizioni geografiche — Dogane.

Tesi 2ª. — Il commercio nel Medio evo — Impero d'Oriente — Epoca barbarica — Origine di Venezia — Arabi — Epoca di Carlo Magno — I Normanni — Gli italiani ed il rifiorimento commerciale — Condizioni generali dell'agricoltura e del commercio — Progressi vari — Le Crociate — Le repubbliche italiane — Le scoperte marittime I francesi — I germanici — Sviluppo della Lega Anseatica. I Paesi Bassi - L'Inghilterra — Il Portogallo — Decadenza delle repubbliche italiane.

Tesi 3ª. — Arti ed industrie nel Medio evo — Merci — Cambisti, banchieri, banchi, fiere — Legislazione commerciale e marittima — Contratti di uso più generale.

Tesi 4ª. — *Il commercio nell'epoca moderna.* — Portogallo — Spagna — Scoperta dell'America — Inghilterra e Francia — Sistema coloniale — Conseguenze benefiche delle scoperte — Olanda — Germania — Paesi Scandinavi — Russia e Polonia.

Tesi 5ª — *Il commercio nell'epoca moderna (seguito).* — Viaggi nel XVII e XVIII secolo — Principali prodotti commerciali dell'America — Stabilimenti coloniali in Africa — Legislazione commerciale e marittima — Dogane e Trattati.

Tesi 6ª. — Il commercio durante la rivoluzione francese e il primo impero napoleonico — Periodo della Rivoluzione — Periodo napoleonico — Le macchine a vapore — L'elettricità.

Tesi 7ª. — *Epoca contemporanea.* — Le riforme economiche inglesi — Commercio inglese — La questione del libero scambio e dei dazi differenziali in Inghilterra — L'India Britannica — Le colonie australiane, gli stabilimenti dello Stretto, il Canadà — Le colonie inglesi nell'Africa del Sud — L'Inghilterra in Egitto.

Tesi 8ª. — *Epoca contemporanea (seguito).* — Commercio francese — Algeria ed altri possedimenti francesi — Germania — Italia — Stati Uniti d'America — Altri Stati dell'America — Cina — Giappone.

Tesi 9ª. — *Epoca contemporanea (seguito).* — Fatti economici che produssero lo sviluppo del commercio — Viaggi marittimi di scoperta — Sistemi monetari — Navigazione commerciale — Navigazione a vapore — I porti moderni — I porti italiani — Emigrazione e colonie.

Tommasi Camillo *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.